

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE - SCOPI – MEZZI FINANZIARI

Art.1°/ - E' costituita la Federazione Italiana dei Cineforum, composta dai circoli cinematografici che si qualificano aggiungendo al sostantivo cineforum il nome del luogo o dell'ambiente dove operano e che presentano i requisiti richiesti dal presente.

Art.2°/ - La Federazione, che ha sede in Bergamo, Via Pignolo 123 persegue, in senso unitario, gli scopi indicati nella dichiarazione programmatica dei Cineforum Italiani premessa al presente statuto. Essa, come i singoli Cineforum aderenti, non ha alcun fine lucro.

Art.3°/- I mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle attività proprie della federazione sono forniti:

- a) da contributi annuali versati dai Cineforum federati, secondo le modalità previste dal Regolamento;
- b) dal ricavato ottenuto da iniziative specialmente promosse dalla Federazione;
- c) dalle elargizioni, donazioni e lasciti di privati cittadini;
- d) dalle sovvenzioni di Enti Pubblici ed economici;
- e) da operazioni di finanziamento contratto con Istituto di Credito. A richiederle è il presidente in carica della F.I.C. che impegna la Federazione a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione. Per operazioni che comportino impegni superiori a lire 15.000.000 è necessaria una delibera specifica di autorizzazione da parte del comitato centrale della Federazione.

I contributi dei Cineforum federati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune della Federazione.

Finché questa dura, i singoli Cineforum federati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la quota in caso di recesso. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II – MEMBRI DELLA FEDERAZIONE

Art. 4°/ - La Federazione è formata dai Cineforum ammessi, in numero illimitato, secondo le modalità di cui agli articoli successivi ed al Regolamento.

Art. 5°/ - La qualità di membro della Federazione si acquista con la dichiarazione di adesione, ricevuta dalla Federazione. Alla dichiarazione deve essere allegata una copia dell'atto costitutivo per atto pubblico notarile.

La qualità di membro della Federazione si perde per scioglimento del circolo o per recesso.

I Cineforum che abbiano receduto o che comunque abbiano cessato di appartenere alla federazione non possono ricevere contributi versati, né hanno, ai sensi del secondo comma dell'art. 3, alcun diritto sul fondo comune della Federazione.

TITOLO III – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 6°/ - Sono organi della Federazione:

- a) il consiglio federale;
- b) il comitato centrale;
- c) il presidente;
- d) il segretario;
- e) il collegio dei probiviri;
- f) il collegio dei revisori dei conti.

TITOLO IV – CONSIGLIO FEDERALE

Art. 7°/ - Il consiglio federale è composto dai delegati, nominati dagli organi direttivi dei Cineforum federati, in ragione di un delegato ogni duecento aderenti o frazione superiore a cento.

Ciascun Cineforum ha, comunque, diritto di essere rappresentato da un delegato, anche se ha un numero di aderenti inferiore a duecento.

Art. 8°/ - Il consiglio federale delibera:

- a) sulle linee direttive fondamentali della Federazione e sui problemi di particolare importanza nazionale;
- b) sulla nomina dei componenti il comitato centrale, il collegio dei provviri e il collegio dei revisori dei conti;
- c) sul bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relazioni sulle attività sociali e finanziate della Federazione;
- d) sulla costituzione di commissioni di studio;
- e) sulle modifiche statuarie sottoposte al suo esame dal comitato centrale tanto ad iniziativa di questo, quanto a seguito di proposte pervenute al comitato centrale medesimo da un quinto dei Cineforum federati entro il 30 maggio precedente alla convocazione del consiglio federale;
- f) su ogni altro oggetto che il comitato centrale ritenga di sottoporre alle sue decisioni.

Art. 9°/ - Il presidente convoca il consiglio federale per gli adempimenti di cui all'art. 8 almeno una volta all'anno, salvo per quanto disposto alla lettera b) che è oggetto di convocazione solo ogni tre anni.

Il presidente convoca pure il consiglio federale ogni qualvolta il comitato centrale lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo dei Cineforum federati gliene faccia domanda specificando l'oggetto della convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere notificato o direttamente ai singoli Cineforum o mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Federazione, non meno di quindici giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza, e deve contenere l'ordine del giorno della medesima.

Art. 10°/ - La presidenza del consiglio federale è assunta dal presidente della Federazione o, in sua assenza, da uno dei vice presidenti; in mancanza di entrambi, dal delegato più anziano di età.

Il presidente accerta, ai sensi dell'art. 11 comma 1°, la validità dell'adunanza, e firma insieme al segretario generale della F.I.C., il verbale dell'adunanza. Il presidente nomina tra gli intervenuti la commissione di verifica poteri, composta da tre membri, la quale controlla i titoli di partecipazione dei delegati.

Art. 11°/ - Le adunanze del consiglio federale sono valide in prima convocazione quando sia intervenuta almeno la metà dei delegati che hanno titolo per parteciparvi. Dopo trascorsa un'ora dall'adunanza si intenderà validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale, se richiesto da almeno dieci delegati.

Si praticherà invece, lo scrutinio segreto per la deliberazione di cui all'art. 8, lettera b) ed ogni qualvolta si tratti di questioni riguardanti persone. In tal caso il consiglio federale provvede alla nomina di un collegio di scrutatori formato da tre membri. Le deliberazioni del consiglio federali sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei votanti.

Nel computo dei votanti vanno compresi anche gli astenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del comitato centrale non hanno diritto di voto.

Per l'approvazione delle modifiche statuarie ai sensi dell'art. 8 lettera e), è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti.

TITOLO V – COMITATO CENTRALE

Art. 12°/ - La Federazione è diretta dal comitato centrale, composto da tredici membri eletti ogni tre anni dal consiglio federale. Il comitato centrale può integrarsi per cooptazione di altri membri in numero non superiore a tre.

Art. 13°/ - Il comitato centrale è investito di tutti i poteri occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività della Federazione, salvo quanto è di competenza del consiglio federale. Esso determina, per mezzo di un regolamento interno, il modo secondo il quale abbia ad esercitare le proprie attribuzioni. Il comitato centrale provvede ad eleggere nel suo seno il presidente, due vice presidenti, il segretario ed il tesoriere che formano l'ufficio di presidenza. Il presidente non potrà comunque essere eletto tra i membri cooptati.

Art. 14°/ - Il comitato centrale può delegare- entro limiti che debbano essere circoscritti al minimo indispensabile- alcune delle proprie attribuzioni all'Ufficio di presidenza. Esso delibera le eventuali deleghe nella prima riunione di ogni anno sociale e quando ne ravvisi la necessità e può revocare, in ogni momento, i poteri accordati.

Non possono essere delegate all'ufficio di presidenza le deliberazioni relative agli oggetti appresso indicati:

- a) le proposte relative agli emendamenti o modifiche dello statuto;
- b) la determinazione del contributo annuale da versarsi alla Federazione dai singoli Cineforum;
- c) la composizione del corpo redazionale ed amministrativo della rivista edita dalla Federazione;
- d) i provvedimenti che eccedono l'ordinaria amministrazione.

Art. 15°/ - Il comitato centrale si radunerà ordinariamente ogni tre mesi su convocazione del presidente. In via straordinaria esso è convocato dal presidente, di propria iniziativa oppure su richiesta motivata di almeno cinque dei suoi componenti.

La convocazione avverrà mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, spedito al domicilio dei singoli consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di urgenza.

E' in facoltà del presidente di invitare ad assistere alle riunioni del comitato centrale, con funzioni consultive, persone particolarmente qualificate ed esperte in ordine alle attività della Federazione. Il comitato centrale può, ove ne ravvisi la convenienza, conferire alla predette persone incarichi particolari.

I membri del collegio dei provviri e del collegio dei revisori dei conti possono partecipare, ai sensi degli articoli 20 e 21, alle adunanze del comitato centrale, senza voto deliberativo.

Il membro del comitato centrale che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza impedimento notorio o giustificato motivo, verrà considerato decaduto e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

In caso di morte, dimissioni o decadenza di uno dei membri del comitato centrale, questi verrà sostituito, per il periodo del mandato, dal primo dei non eletti.

Art. 16°/ - Per la validità delle sedute del comitato centrale occorre l'intervento di almeno la metà dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le deliberazioni su questioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.

In caso di parità di voti, nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Per la delega di attribuzioni previste dall'articolo 14, occorre il voto favorevole di due terzi dei presenti.

I verbali di ogni adunanza del comitato centrale, redatti a cura del segretario, vengono approvati dal comitato stesso nell'adunanza successiva e trascritti in apposito, firmati da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

TITOLO VI – PRESIDENTE

Art. 17° / - Il presidente è eletto dal comitato centrale tra i suoi membri nella prima riunione successiva alla elezione del comitato stesso; egli ha la rappresentanza legale della Federazione sia nei rapporti contrattuali ed amministrativi che in giudizio ed a lui spetta la firma degli atti ufficiali.

Compete inoltre al presidente:

- a) di convocare, a norma del primo comma dell'art. 9, il consiglio federale e di presiedere le adunanze;
- b) di convocare, a norma del secondo comma dell'art. 15, il comitato centrale e di presiedere le riunioni;
- c) di invitare, ai sensi del quarto comma dell'art. 15, persone particolarmente qualificate ed esperte alle riunioni del comitato centrale, con funzioni consultive;
- d) di vigilare sulla gestione finanziaria affidata al tesoriere e di redigere assieme a lui i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al comitato centrale e al consiglio federale;
- e) di assumere, sospendere e licenziare il personale necessario al funzionamento della Federazione, ed in particolare della segreteria con osservanza dell'art. 23;
- f) di dirigere il Bollettino Ufficiale della Federazione;
- g)** di nominare membri onorari della Federazione su proposta motivata del consiglio federale o di singoli cineforum, persone particolarmente benemerite, dopo essersi preventivamente assicurato che le persone su cui è caduta la scelta accettino la designazione e dopo aver udito il parere del comitato centrale.

Art. 18° / - Le funzioni del presidente, in ogni caso in cui questi non possa adempierle sono esercitate dal vice presidente anziano di età.

In caso di impedimento permanente, di morte o dimissioni del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice presidente anziano fino alla prima riunione successiva del comitato centrale in cui dovrà procedersi alla elezione di un nuovo presidente.

TITOLO VII – SEGRETARIO

Art. 19° / - Il segretario, eletto dal comitato centrale tra i suoi membri, è l'organo esecutivo e di collegamento della Federazione. Egli è responsabile della esatta esecuzione delle deliberazioni del consiglio federale e del comitato centrale.

Spetta inoltre al segretario:

- a) di tenere i contatti con i singoli cineforum federati;
- b) di istruire le pratiche, compilare le circolari provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- c) di allestire e tenere aggiornato l'archivio della federazione;
- d) di curare la stesura dei verbali delle adunanze del consiglio federale e del comitato e la loro trascrizione negli appositi libri di cui gli è affidata la custodia;
- e) di curare la relazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale della Federazione;
- f) di adempiere a tutte le mansioni che gli sono affidate dal comitato centrale.

Nell'applicazione delle sue funzioni il segretario potrà avvalersi dell'opera di collaboratori volontari di sua fiducia e, ove occorra, richiedere al presidente, ai sensi dell'art. 17 lettera e), l'assunzione di personale retribuito.

TITOLO VIII – COLLEGIO DEI PROVIBIRI

Art. 20°/ - Il collegio dei provibiri eletto ogni tre anni dal consiglio federale è composto da tre membri effettivi e da due supplementi.

I membri effettivi designano nella loro prima riunione il presidente del collegio.

Al collegio dei provibiri è demandato:

- a) il controllo sull'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli organi della Federazione;
- b) la risoluzione, in via arbitrale, di ogni controversia che dovesse sorgere tra cineforum federati, tra questi e la Federazione e tra i vari organi di quest'ultima.

La funzione del provibiro, sia effettivo che supplente, è incompatibile con qualsiasi carica negli organi direttivi della Federazione.

I membri del collegio dei provibiri possono partecipare senza voto deliberativo, alle riunioni del comitato centrale.

TITOLO IX – COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21°/ - Il collegio dei revisori dei conti eletto ogni tre anni dal consiglio federale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I membri effettivi designano nella loro prima riunione il presidente del collegio.

Il collegio dei revisori dei conti ha il compito:

- a) di effettuare il controllo della gestione finanziaria della Federazione;
- b) di compiere opportuni accertamenti sull'entità patrimoniale della Federazione e periodici riscontri di cassa;
- c) di esaminare i libri contabili e i bilanci, preventivo e consuntivo, redatti dal presidente e dal tesoriere prima della loro presentazione al comitato centrale e al consiglio federale;
- d) di sottoporre al consiglio federale, con relazione scritta allegata ai bilanci, le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria degli organi direttivi della Federazione.

La funzione di revisore dei conti, sia effettivo che supplente, è incompatibile con qualsiasi carica negli organi direttivi della Federazione.

I membri del collegio dei revisori dei conti possono partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni del comitato centrale.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22°/ - I membri del comitato centrale, del collegio dei provibiri e del collegio dei revisori dei conti, prestano la loro opera a titolo assolutamente gratuito. Essi sono immediatamente rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

Art. 23°/ - Il trattamento economico e normativo del personale assunto per il funzionamento degli uffici della Federazione, ai sensi dell'art. 17 lettera e), deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di lavoro subordinato.

Art. 24°/ - In caso di scioglimento della Federazione, a qualunque titolo intervenuto, i fondi che rimanessero disponibili dovranno essere destinati, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni passive, ad iniziative culturali.

Art. 25°/ - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si osserveranno – in quanto applicabili- le disposizioni del Codice Civile.

Art. 26°/ - Il presente statuto potrà essere modificato soltanto su deliberazione del consiglio federale, ai sensi dell'art. 8 lettera e), con la maggioranza dei due terzi prevista dal sesto comma dell'art. 11.

Art. 27°/ - All'atto dell'approvazione del presente statuto, i cineforum italiani che hanno promosso la costituzione della Federazione entrano a far parte di pieno diritto del consiglio federale.

Firmato: BOZZA GIANLUIGI

Firmato: ARMANDO SANTUS NOTAIO (l.s.)